

COMUNE DI PIETRAPERZIA

STATUTO

Approvato con delibere del consiglio comunale n. 27 del 13 luglio 2000 e n. 28 del 14 luglio 2000.

Modificato con **delibere del consiglio comunale n. 49 del 29 novembre 2000 e n. 73 del 10 dicembre 2004.**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMATICHE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizione e finalità

1. Il comune di Pietraperzia è un ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana e dal presente statuto.

2. Quale ente rappresentativo della comunità locale, ne promuove lo sviluppo e il progresso morale e materiale e ne valorizza le specificità legate alla tradizione, alla cultura e alla vocazione socio-economica.

Art. 2

Il territorio

1. Il territorio del comune di Pietraperzia si estende per Km² 117,72 e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Il territorio comunale confina:

a) a nord-ovest col comune di Caltanissetta;

b) a sud-ovest con il comune di Mazzarino;

c) a sud con il comune di Riesi;

d) a sud-est con il comune di Barrafranca;

e) ad est con il comune di Piazza Armerina;

f) a nord-est con il comune di Enna.

3. La potestà di governo per l'esercizio delle competenze e funzioni demandate al comune ha come riferimento l'ambito territoriale per come specificato ai sensi del 1° e 2° comma.

Art. 3

Funzioni comunali

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Oltre alle funzioni istituzionalmente proprie di cui al comma 1°, il comune esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato e dalla Regione siciliana.

3. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi sulle forme di collaborazione tra comuni e tra

comuni e province della partecipazione popolare del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 4

Rappresentanza della comunità

1. Il comune rappresenta gli interessi della comunità locale e ne promuove la relativa tutela anche in sede giurisdizionale.

Art. 5

Diritti fondamentali e pari opportunità

1. Il comune riconosce, promuove il valore e la dignità della persona umana, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si esplica la sua personalità. Promuove, altresì, lo sviluppo dell'associazionismo locale.

2. Nei confronti dell'azione comunale, a parità di condizioni, tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e le stesse opportunità, indipendentemente dalle loro idee politiche.

3. E' compito dell'ente assicurare a tutti i cittadini eguali condizioni sociali, culturali, di accesso al lavoro e rimuovere le condizioni di emarginazione che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

4. In particolare il comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:

- rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'eguaglianza degli individui;
- valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- recupero, tutela, valorizzazione, conservazione e promozione delle risorse naturali paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, architettoniche presenti nel territorio e delle tradizioni locali;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- tutela attiva della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi;
- garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- promuove, favorendone un ruolo attivo, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare privilegiando, altresì, centri di aggregazione sociale;
- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali per i sessi;
- promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 6

Solidarietà internazionale

1. Il comune riconosce nella solidale e pacifica convivenza internazionale, presupposto per il progresso morale e materiale fra le nazioni.

2. Nel rispetto della legislazione interna e internazionale dà asilo ai profughi, ai rifugiati, ai perseguitati politici e favorisce l'inserimento e l'integrazione socio-economica degli immigrati.

3. Consente, in regime di reciprocità, scambi culturali, commerciali e forme di gemellaggio con le comunità locali di altri Paesi.

4. Favorisce, altresì, iniziative in favore dell'unificazione europea.

Art. 7

Democrazia, partecipazione e informazione

1. Il comune ispira la propria attività ai principi democratici della partecipazione, dell'informazione e della trasparenza.

2. L'esercizio degli istituti di partecipazione previsti dal presente statuto, l'accesso alle informazioni, ai documenti e ai procedimenti amministrativi, avviene secondo le norme statutarie e le disposizioni del regolamento per gli istituti di partecipazione.

3. Il comune, persegue, altresì, obiettivi di semplificazione ed efficienza, nell'azione amministrativa.

Art. 8

Programmazione e coordinamento

1. Il comune realizza le proprie finalità con la politica di bilancio, adottando il metodo della programmazione, che coordina con gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia regionale, della Regione e dello Stato. Determina gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, dell'apporto delle formazioni sociali, religiose, economiche, sindacali, del volontariato, sportive e culturali operanti nel suo territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini.

3. Il comune nel programmare e perseguire le proprie finalità si attiene a criteri di economicità della gestione e di efficienza ed efficacia della propria azione.

Art. 9

Pubblicità degli atti comunali

1. L'attività del comune si svolge nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Presso la casa comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia assoggettato da disposizioni normative a tale forma di pubblicità.

3. Contestualmente alla pubblicazione, di cui al comma precedente, gli argomenti posti all'ordine del giorno degli organi collegiali del comune e le relative deliberazioni, nonché, le determinazioni sindacali e dei responsabili dei servizi, sono affissi, sotto forma di elenco, in apposita bacheca sita presso la piazza Comunale.

4. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere reso noto, oltre che nei modi previsti dall'art. 20, mediante manifesto pubblico.

4/bis. Ai gruppi consiliari, fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa, contestualmente all'avviso di convocazione del consiglio comunale, saranno consegnati copia delle proposte di deliberazione, degli atti allegati sottoposti a deliberazione unitamente a copia dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepito con legge regionale n. 48/91 e copia di ogni altro atto, documento, parere, anche se esterno, oggetto di esame e discussione da parte dell'organo collegiale.

Ai consiglieri comunali, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, dovranno essere trasmessi copia degli elenchi delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale e degli

elenchi delle determinate sindacali e dei dirigenti responsabili dei servizi.

4/ter. Il comune provvederà, con immediatezza, ad istituire apposito sito internet attraverso il quale saranno resi noti, nel loro contenuto, gli atti deliberativi, comprensivi di ogni allegato, adottati dal consiglio comunale e dalla giunta municipale compresi i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91, nonché le determinate adottate dal sindaco e dai dirigenti responsabili dei servizi.

5. Con regolamento possono essere previste ulteriori forme di pubblicità e di informazione.

Art. 10

Sede, stemma e gonfalone

1. Il palazzo Municipale, sito in via S. Domenico n. 5, costituisce la sede del comune. In essa si riuniscono normalmente il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari. Per giustificate esigenze, tali organi possono riunirsi in altra sede, su disposizione del sindaco.

2. Il trasferimento della sede municipale comporta revisione statutarie da apportarsi secondo le disposizioni del presente statuto.

3. Segni distintivi del comune sono lo stemma e il gonfalone. L'uso di tali segni distintivi è disciplinato dal regolamento.

Capo II

Disposizioni programmatiche

Art. 11

Diritto alla salute e servizi sanitari

1. Nell'ambito delle sue competenze il comune concorre ad assicurare il benessere psico-fisico dei cittadini e della collettività locale. A tale fine attua idonee iniziative con particolare riferimento alla sicurezza e salubrità dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, delle abitazioni e alla tutela della maternità, della paternità e della prima infanzia.

2. Assolve i compiti assistenziali affidati dalla legislazione vigente alla sua cura e dispone idonee iniziative per assicurare cure gratuite ai cittadini più indigenti, sempreché a ciò non provvedano apposite istituzioni sanitarie.

3. Onde assicurare il benessere psico-fisico dei cittadini, promuove l'integrazione fra servizi sanitari e servizi sociali.

4. Predisporre, altresì, misure di pronto intervento per fronteggiare emergenze di pubblica calamità.

Art. 12

Servizi sociali

1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, programma idonei interventi sociali finalizzati alla tutela dei soggetti deboli e alla prevenzione e superamento di situazioni emarginanti, avvalendosi anche dell'opera di organizzazioni di volontariato e promuovendo indagini conoscitive sulle situazioni a rischio.

2. Nel quadro della sicurezza sociale assicura in particolare i servizi sociali fondamentali in favore degli anziani, degli orfani, dei minori, degli inabili, degli handicappati e dei nuclei familiari meno abbienti.

3. Il sistema dell'assistenza comunale si articola in prestazioni di natura economica e materiale e su interventi di natura psicologica, ricreativa ed educativa.

Art. 13

Sviluppo economico ed occupazionale

1. Il comune, nel quadro dello sviluppo economico ed occupazionale della comunità locale, si propone di promuovere e realizzare forme di iniziativa economica e pubblica, e di valorizzare, anche nelle forme della cooperazione, l'impresa privata locale.
2. Incoraggia, altresì, lo sviluppo dell'impresa artigiana, dell'agricoltura e l'iniziativa in campo turistico ed industriale, promuovendo anche attività di formazione e aggiornamento professionale.
3. Al fine di agevolare la migliore funzionalità e produttività delle attività economiche locali:
 - a) opera attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio;
 - b) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

Art. 14

Tutela dell'ambiente e assetto del territorio

1. Il comune adotta, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, le misure necessarie per la conservazione e la tutela dell'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e iniziative per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del territorio, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle acque idriche, smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata.
2. Nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, il Comune:
 - a) promuove ed attua un organico assetto del territorio;
 - b) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
 - c) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;
 - d) attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante;
 - e) predispone misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per una migliore qualità di vita degli handicappati;
 - f) coopera con gli altri enti territoriali alla collaborazione e formazione di programmi e piani territoriali di coordinamento;
 - g) raccolta e distribuzione delle acque.
3. All'interno del territorio del comune di Pietraperzia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 15

Promozione culturale e tutela del patrimonio storico-artistico ed archeologico

1. Il comune valorizza la formazione culturale dei cittadini e assicura ai più meritevoli, ove non vi provvedano, apposite istituzioni scolastiche, l'accesso e la frequenza a corsi di studi superiori ed universitari mediante borse di studio e altre facilitazioni economiche.
2. Il comune promuove, altresì, lo sviluppo dei beni culturali, anche nelle sue espressioni tipicamente locali della lingua, del costume e della tradizione, tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico e librario, garantendone il godimento alla collettività collaborando con le associazioni di volontariato presenti nel territorio.
3. All'interno del territorio del comune di Pietraperzia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 16

Sport-spettacolo ed attività ricreative

1. Il comune favorisce la pratica dello sport e la promozione di manifestazioni attinenti allo spettacolo di natura ricreativa e culturale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, il comune incoraggia, anche con aiuti economici, le iniziative e l'attività di enti, organismi e associazioni di settore e promuove la creazione di servizi e strutture funzionalmente idonee allo scopo, favorisce la promozione delle attività culturali sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.
3. Il regolamento disciplina i modi di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi, nonché il concorso degli enti ed organismi che se ne servono alle spese di utilizzo e di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per finalità di carattere sociale e culturale.

Titolo II

GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il consiglio comunale

Art. 17

Definizione

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo del comune.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi che ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva.

Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite dal regolamento approvato con delibera del consiglio comunale.

Art. 18

Prima convocazione

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il consiglio comunale tiene la prima seduta.
2. La prima convocazione è disposta dal presidente uscente o, nel caso questi non vi provveda, dal consigliere più anziano per voti, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la seduta.
3. Al consigliere anziano per voti spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.
4. Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza del consiglio, presta giuramento ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e indi invita gli altri consiglieri a fare altrettanto.
5. Nella stessa adunanza il consiglio comunale procede alle operazioni di giuramento, convalida ed all'eventuale surroga degli eletti.

Art. 19

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce per determinazione del presidente, in seduta ordinaria:
 - a) per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica;
 - b) per richiesta del sindaco;
 - c) per sua iniziativa, tutte le volte che lo ritenga necessario.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

2. Qualora sussistono ragioni di necessità e indifferibilità le sedute hanno carattere d'urgenza. Il relativo avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta.

3. Il regolamento del consiglio comunale disciplina dettagliatamente l'organizzazione, il funzionamento e la procedura delle sedute.

Art. 20

Convocazione e presidenza

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.

1/bis. Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

2. L'avviso di convocazione, con allegato l'elenco degli affari da trattare, deve essere pubblicato all'albo pretorio, reso pubblico ai sensi dell'art 9, comma 3°, e notificato, a cura del messo comunale, al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni utili prima di quello stabilito per le sedute di sessione ordinaria. Il computo dei termini è operato ai sensi dell'art. 155 c.p.c. (C.G.A., 13 luglio 1967 n. 350).

3. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con relativo ordine del giorno può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. Nessuna deliberazione può essere adottata dal consiglio se la relativa proposta non sia stata iscritta all'ordine del giorno e gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza, rispettando, in ogni caso, i termini di cui al precedente comma 2.

5. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

6. Le deliberazioni adottate dal consiglio comunale vengono sottoscritte dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.

7. L'articolo rimane in vigore fino ad eventuale diversa disciplina in sede regolamentare.

Art. 20/bis

Ufficio di presidenza

1. E' istituito l'ufficio di presidenza del consiglio comunale. Esso è composto, nel rispetto dei diritti della minoranza, dal presidente del consiglio e da un vicepresidente.

2. L'ufficio di presidenza:

a) organizza l'attività del consiglio e coordina quella delle commissioni, se istituite;

b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;

c) coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori dell'aula;

d) decide sulle questioni di interpretazione del regolamento interno;

e) propone al consiglio le modifiche del regolamento interno.

3. L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa, della quale si avvale l'ufficio di presidenza, sono disciplinate dal regolamento. La struttura è posta alle dipendenze del responsabile del servizio affari generali.

Art. 20/ter

Mozione di revoca

1. Cinque consiglieri firmatari possono presentare mozione di revoca del presidente e/o del vicepresidente del consiglio comunale.

2. La richiesta di revoca:

a) deve essere motivata;

- b) può essere avanzata, oltre che per gravi e reiterate violazioni dello statuto e del regolamento interno del consiglio e delle commissioni, anche per comportamenti contrari al principio di imparzialità ed al ruolo di garante delle prerogative dei consiglieri comunali;
 - c) deve essere protocollata e portata in consiglio, per la discussione, entro trenta giorni.
3. Gli interessati, entro cinque giorni dalla data fissata per la discussione in consiglio, possono far pervenire al protocollo generale del comune, per iscritto, controdeduzioni.
4. Per l'approvazione della proposta di revoca occorre:
- a) la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione a scrutinio segreto;
 - b) la stessa maggioranza è richiesta per il vicepresidente.
5. Non può essere riproposta mozione di revoca prima di sei mesi dalla discussione della precedente proposta.

Art. 20/quarter

Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale

1. Al consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie specifiche e di supporti organizzativi specialistici.

Art. 21

Funzionamento

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e possono essere soggette a diffusione radio-televisiva. Il regolamento può, tuttavia, prevedere ipotesi di sedute segrete.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento del quorum.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori, manca il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno. L'aggiornamento automatico è di 24 ore dall'indicazione oraria e giornaliera contenuta nell'avviso di prima convocazione. Il diverso aggiornamento della seduta comporta l'invio degli avvisi di convocazione solo per i consiglieri assenti.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della riunione, l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo, si computano per unità.
5. Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge o il regolamento non dispongano altrimenti.
6. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata come per legge.
7. Per le nomine di competenza dell'ente, nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando nominati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
8. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono verbalizzate a cura del segretario comunale.

Art. 22

Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è competente nelle seguenti materie:

A) Attività di auto-organizzazione

Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle

commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.

B) Attività politico-amministrativa

Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività amministrative e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

C) Attività di indirizzo

a) Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:

- agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti;
- per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e province.

b) Agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98.

c) Agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento.

d) Agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale.

e) Agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza.

f) Agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32 della legge n. 142/1990 come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dei piani urbanistici attuativi e i progetti di opere che comportano varianti allo strumento urbanistico generale.

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale è, altresì, esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.

D) Attività di controllo

L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del revisore, l'esame dei conti consuntivi.

2. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.

3. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al revisore e in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

4. L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni, interrogazioni ed interpellanze, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni

dalla presentazione presso il protocollo del comune con le modalità previste dal regolamento.

5. Le competenze del consiglio non sono delegabili ad altri organi.

Art. 23

I consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo, in piena libertà di opinione e di voto.

3. E' consigliere anziano il consigliere che nell'ultima tornata elettorale ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

4. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare il diritto di iniziativa per gli atti di iniziativa del consiglio;
- formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- ottenere informazioni, copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Il consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente del consiglio di sua iniziativa o su istanza di un componente il collegio.

6. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

7. Il consigliere comunale, per le finalità di cui ai commi precedenti, ha il dovere di giustificare le proprie assenze ai lavori consiliari.

8. I consiglieri comunali hanno l'obbligo di eleggere domicilio nel territorio comunale e di comunicare entro 15 giorni dalla convalida della loro elezione, e quindi annualmente, fino alla cessazione del mandato, i redditi posseduti.

9. Le dimissioni presentate dai consiglieri al protocollo generale del comune ed indirizzate al rispettivo consiglio sono irrevocabili immediatamente efficaci e non hanno bisogno di presa d'atto. Se presentate da persone diverse dal consigliere devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Art. 24

Gruppi consiliari - conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento e i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

2. Ciascun gruppo designa il capogruppo. Il capogruppo comunica al presidente la composizione del proprio gruppo consiliare ed ogni eventuale sua variazione.

3. I capigruppo consiliari ed il presidente costituiscono la conferenza dei capigruppo. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente.

La conferenza dei capigruppo è organo di consultazione del presidente.

Art. 25

Commissioni comunali consultive e speciali

1. Il consiglio comunale può istituire apposite commissioni consiliari permanenti, corrispondenti di norma al numero degli assessorati in cui si articola la giunta municipale.

2. Le commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari ed esercitano funzioni istruttorie, consultive e propositive, sugli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio.

3. Ai lavori della commissione consultiva hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, gli assessori ed i capigruppo; se richiesti, hanno l'obbligo di partecipare. Su determinazione del presidente della commissione, possono, altresì, partecipare ai lavori i rappresentanti di associazioni di categoria, di volontariato, o esperti e tecnici forniti di particolare qualificazione in merito all'oggetto dei lavori.

4. Il consiglio, con le modalità di cui al comma precedente, può istituire, altresì, commissioni speciali, di garanzia e di controllo, incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini delle attività del comune.

La presidenza delle suddette commissioni, avente funzione di controllo e garanzia, è affidata ad un componente della minoranza consiliare, nominata dal presidente su proposta della stessa minoranza, laddove vi sia uniformità di consensi, rimanendo, in caso contrario, competenza del presidente la nomina del consigliere di minoranza che dovrà adempiere a tale funzione.

Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale determina le modalità di funzionamento delle commissioni consultive permanenti e speciali.

5. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

6. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica e la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il regolamento ne disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.

Art. 26

Regolamenti

1. Il consiglio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il proprio funzionamento interno e quelli previsti dalla legge dal presente statuto.

Capo II

La giunta comunale

Art. 27

Composizione - funzionamento - attribuzioni

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori, di cui uno con delega di vice sindaco.

2. Sono riservate alla giunta municipale poteri amministrativi di attuazione delle linee di indirizzo nell'ambito dei singoli uffici e servizi.

3. Esercita poteri di controllo sull'attuazione amministrativa delle linee di indirizzo.

4. Spetta l'emanazione di atti di amministrazione che non attengono all'attività di gestione riservata ai responsabili dei settori e al segretario comunale.

5. Gli assessori sono titolari di attribuzioni delegate conferite dal sindaco con apposito atto.

6. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

a) propone al consiglio il progetto di bilancio, la relazione programmatica e il programma delle opere pubbliche, approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;

b) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

c) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni, che impegnino anche più bilanci;

d) fissa la data di convocazione dei comizi per referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

e) prende atto degli accordi di contrattazione decentrata;

f) conferisce incarichi professionali, mediante convenzione, nel rispetto della normativa vigente;

g) approva il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) e il P.R.O. (piano delle risorse e degli obiettivi) da assegnare a ciascun responsabile dei servizi.

7. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

8. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle sedute della giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti, nonché tutti i responsabili dei servizi interessati ai provvedimenti da adottarsi. Inoltre, qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno rivestano particolare importanza ed interesse per l'intera collettività, il sindaco potrà invitare a partecipare il presidente del consiglio o un suo delegato che parteciperà alle sedute senza diritto di voto.

9. Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affinità al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. Il divieto di cui sopra comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti argomenti, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale e altro funzionario, che assistono al lavoro dell'organo.

Art. 28

Elezione - requisiti di eleggibilità e causa di incompatibilità

1. Il sindaco eletto nomina la giunta comprendendo gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.

1.1. La durata della giunta è fissata in anni 5 (cinque), o altro termine stabilito dalla legge. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Il consigliere comunale, che sia stato nominato assessore, ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale uffici o intenda optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.

4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.

6. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano d'età.

7. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

8. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

9. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

10.

La cessazione della carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta e del rispettivo consiglio.

11. Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 29

Giuramento

1. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, alla presenza del segretario comunale che redige il processo verbale.

2. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Capo III

Il sindaco

Art. 30

Funzioni

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. E' ufficiale di Governo, secondo le leggi vigenti, e, in tale sua qualità, presta giuramento nelle forme e nei modi previsti dalla legge dello Stato.

3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

Art. 31

Elezione

1. Il sindaco è eletto nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come modificata dalla legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997 e dall'art. 28 del presente statuto.

2. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, di sospensione e di cessazione della carica di sindaco.

Art. 32

Competenze del sindaco

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti.

2. Il sindaco in particolare:

a) rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta e ne fissa l'ordine del giorno;

b) assegna, nella prima adunanza di giunta, le deleghe assessoriali, ne dispone l'eventuale modifica e revoca, dirige e coordina l'attività degli assessori;

c) rappresenta il comune in giudizio ed esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse dell'ente;

d) rappresenta il comune, anche tramite un suo delegato, in seno all'assemblea dei consorzi;

e) rappresenta il comune, nella promozione, conclusione ed attuazione di accordi di programma, sulla base degli indirizzi programmatici, espressi dal consiglio comunale o dalla giunta a seconda la competenza per materia;

- f) indice i referendum e le consultazioni popolari;
- g) svolge funzione certificativa e rilascia attestati di pubblica notorietà;
- h) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- i) provvede alle nomine dei rappresentanti del comune in enti ed istituzioni;
- l) provvede alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- m) provvede, quale autorità locale di pubblica sicurezza, alla vigilanza sulla sicurezza e sull'ordine pubblico.

3. Gli atti del sindaco prendono la denominazione di "determinazioni". Sono numerate progressivamente e pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Sulle stesse, qualora comportino impegni di spesa, ovvero diminuzione di entrata, deve essere apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97, recepita dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98. Il presente comma si coordina con la disciplina prevista dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 33

Incarichi ad esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione secondo quanto previsto dalla legge in numero non superiore a due, e dotati di documentata professionalità.
2. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3. Sull'attività dell'esperto, da lui nominato, dovrà trasmettere annualmente una relazione dettagliata al consiglio comunale.

Art. 34

Giuramento

1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

Art. 35

Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1. La cessazione della carica di sindaco, per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta, mentre il consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni, che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente alle elezioni del sindaco.

Art. 36

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, così come previsto dalla normativa regionale vigente e con le modalità dalla stessa stabilite.
2. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta ed il consiglio comunale adotta gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 38

Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza di norme di legge e di regolamento.
2. Quale ufficiale di governo adotta altresì, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti, ove hanno carattere generale, vanno pubblicati all'albo pretorio, per almeno dieci giorni, ed adeguatamente pubblicizzati ove, invece, rivestono carattere particolare, vanno notificati, a cura del messo comunale al diretto interessato.

Art. 39

Il vice sindaco

1. Il vice sindaco, in caso di assenza o impedimento del sindaco, ne esercita le funzioni avvalendosi di tutti i poteri e le facoltà facenti capo allo stesso, ivi compresi i poteri di ordinanza di cui all'articolo precedente. Il vice sindaco non può, tuttavia, delegare ad altri tale funzione, né revocare le deleghe assessoriali conferite dal sindaco.
2. La delega di vice sindaco, può essere revocata ed attribuita ad altri assessori. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore anziano per età.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

Principi organizzativi

Art. 40

Disposizioni generali

1. Gli organi del comune si avvalgono degli uffici per esplicare le funzioni di competenza dell'ente.
2. L'ordinamento strutturale del comune è organizzato secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Attraverso l'organizzazione dei servizi e degli uffici si attua il decentramento burocratico conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 65/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il comune, in applicazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, recepisce ed attua il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo - da un lato - ed attività di gestione ed attuazione dall'altro.

In particolare, al consiglio, sindaco e giunta, spettano tutte le competenze connesse alle funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo, scelta degli obiettivi e verifica dei risultati dell'attività amministrativa mentre ai dipendenti, ai quali siano stati conferiti poteri dirigenziali (titolari di posizioni organizzative), sono attribuiti tutti i compiti di gestione

amministrativa, tecnica e finanziaria connessa all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dagli organi di governo.

5. Le funzioni dirigenziali sono esercitate mediante l'adozione di atti formali denominati "determinazioni dirigenziali". Le determinazioni dirigenziali sono esecutive sin dalla loro adozione. Quelle che comportano impegno di spesa devono recare l'attestazione del responsabile del Servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno. Le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio per otto giorni consecutivi e sono registrate, numerate progressivamente e raccolte cronologicamente.

6. Il comune ispira la propria attività ai principi risultanti dalle disposizioni contenute negli articoli 4-5-7-8 e nel titolo II, capo 2°, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di funzioni e responsabilità, poteri di organizzazione, gestione delle risorse umane, controllo del costo del lavoro e delle risorse finanziarie, attribuzioni di funzioni dirigenziali e relativa verifica dei risultati.

7. Per comprovate esigenze alle quali non possa farsi fronte con i dipendenti in servizio e per garantire prestazioni che richiedano specifica professionalità o specializzazione, l'amministrazione può ricorrere a rapporti di lavoro esterni - a tempo determinato - nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 51 della legge n. 142 del 1990 e dei criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 41

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La struttura organizzativa del comune si articola in un ufficio di segreteria, retto dal segretario dell'ente, e in settori, distinti per gruppi di materie omogenee, e presieduti da un capo settore. I settori, a loro volta, sono ordinati in servizi ed unità operative.

2. Il segretario e i capi settori sono responsabili del buon andamento degli uffici in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'ente.

3. Il regolamento e la pianta organica generale, in conformità ai principi fissati dalla legge e nel rispetto del presente statuto, disciplinano la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento disciplina, altresì, l'attribuzione ai funzionari titolari di competenza in unità organizzative ed amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.

5. Spetta ai funzionari responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

6. Spettano ai funzionari responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo l'elencazione contenuta nell'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97, come recepito dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98.

7. I funzionari sono direttamente responsabili in relazione, agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

8. Gli incarichi di direzione di aree funzionali ovvero di settori di attività possono essere conferiti a tempo determinato con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e comunque a condizione che se ne ravvisino l'opportunità e la convenienza. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionario nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi del settore da lui diretto. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello previsto dagli accordi di comparto che sarà definito nel contratto a tempo determinato e che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico stesso.

9. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità.

10. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del comune è disciplinato dai contratti collettivi nazionali e integrativi previsti dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina oltre che le dotazioni organiche, le modalità di assunzioni agli impieghi, i requisiti d'accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001. Sempre sulla base delle leggi vigenti rimane, inoltre, riservata alla potestà regolamentare del comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

11. La responsabilità, le sanzioni disciplinari il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati dalle norme contrattuali in materia.

Art. 42

Status di dipendente comunale

1. Il personale comunale è assunto mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'accesso all'impiego comunale nel rispetto delle leggi vigenti avviene secondo procedure che valorizzano il merito e garantiscono la pari opportunità fra i concorrenti.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti comunali è disciplinato secondo gli accordi collettivi nazionali di categoria.

3. Lo status di dipendente comunale e di funzionario è incompatibile con ogni altra attività retribuita. Il dipendente che svolge una seconda attività autonoma dovrà fare richiesta per essere collocato a tempo parziale nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il comune assume a proprio carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

Capo II

Organi burocratici

Art. 43

Segretario comunale

1. Al segretario comunale spettano le attribuzioni previste dalle leggi vigenti, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il sindaco può affidare al segretario comunale le funzioni di direttore generale. I compiti, le funzioni e i relativi oneri dovranno essere regolamentati con atto formale da parte del sindaco previa compatibilità con le disposizioni normative che ne disciplinano l'attuazione.

3. Il comune ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75, dell'art. 17 della legge n. 127/1997;

4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può erogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

5. Il regolamento può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

6. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli scritti all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/1997. Salvo il caso della revoca, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione dello stesso, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco.

7. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione di giunta per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

8. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Al segretario comunale può essere attribuita l'adozione di atti di gestione con provvedimento motivato del sindaco, anche a rilevanza esterna, nelle materie previste dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97, come recepito dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98.

Art. 43/bis

Parere di legittimità del segretario generale

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, deve essere richiesto, oltre ai pareri di competenza dei funzionari comunali, il parere del segretario generale, sotto il profilo di legittimità. Il parere del segretario generale, che è preventivo ed obbligatorio, deve essere inserito nella deliberazione.

Art. 44

Vice segretario

1. Il vice segretario, è il responsabile di un settore, che coadiuva il segretario nella materia dallo stesso delegatogli e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. In caso di sostituzione, competono al vice segretario tutti i poteri e tutte le funzioni facenti capo al segretario.

3. Può ricoprire tale qualifica un funzionario in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente.

Art. 45

Funzionari / capi-settori

1. I responsabili preposti alla guida dei settori, in cui si articola l'organizzazione burocratica del comune, attendono alla direzione e all'ordinato e regolare funzionamento dei servizi e degli uffici che ad essi fanno capo.

2. Nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulate dagli organi elettivi dell'ente e dal segretario comunale e indicati nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, provvedono alla gestione tecnico-amministrativa degli affari di competenza del proprio settore e rispondono dei relativi risultati gestionali e dei comportamenti del personale assegnati al settore.

3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e fermo restando quanto previsto dall'art. 51 della legge n. 142/90 così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 modificato dalla legge 127/97, e recepita con legge regionale n. 23/98:

a) provvedono in piena autonomia, all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo delle risorse, dei mezzi e del personale assegnato al settore;

b) emanano all'interno del settore istruzioni e direttive per l'applicazione di leggi e di regolamenti;

c) provvedono alla predisposizione di piani, di programma, di proposte da sottoporre alla deliberazione degli organi elettivi e ne sottoscrivono il relativo parere attestante la validità tecnica, l'economicità e l'efficacia della proposta;

d) esaminano l'istruttoria degli atti e curano l'attuazione dei provvedimenti;

- e) autorizzano i permessi e i congedi ordinari del personale dipendente informandone il segretario ed il responsabile dell'ufficio personale;
- f) adottano gli atti di amministrazione vincolata e gli atti aventi rilevanza esterna previsti dal regolamento, gli atti di autorizzazioni e concessioni nonché attestazioni, certificazioni concernenti diffide verbali, autenticazioni e legalizzazioni di ogni altro atto costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- g) assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Art. 46

Conferenza dei capi settori

1. E' istituita la conferenza dei capi settori composta dal segretario comunale che la presiede e la convoca e dai capi settore, può essere convocata anche dal sindaco.
2. La conferenza dei capi settore assolve ai seguenti compiti:
 - a) definisce l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
 - b) dirime i conflitti di competenza fra i settori;
 - c) formula proposte e pareri in materia di programmazione e organizzazione del lavoro.
3. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

Art. 47

Pareri

1. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio o alla giunta comunale è preventivamente corredata dai seguenti pareri:
 - a) di regolarità tecnica, a cura del responsabile del servizio interessato;
 - b) di regolarità contabile e copertura finanziaria
 - c) di legittimità, a cura del segretario comunale se espressamente richiesto.Il parere di regolarità tecnica di cui alla lett. a) consiste in un atto di valutazione sul merito dell'atto e quindi sulla validità tecnica e istruttoria sulla economicità e sull'efficienza dell'affare proposto. La valutazione anzidetta comporta, altresì, una deliberazione di massima sulla legittimità della proposta, la quale, tuttavia, non impegna il funzionario che ha espresso il parere.
Il parere di regolarità contabile attiene all'esistenza dei fondi ed all'esatta imputazione della spesa. Il parere di legittimità attiene alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile per i pareri espressi di loro stretta pertinenza. Sulle determinazioni del sindaco e dei capi settori è necessario il solo parere di regolarità tecnica e copertura finanziaria. Su espressa richiesta può essere acquisito il parere di legittimità.
3. Nel caso di impedimento dei funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze, o dal vicesegretario in caso di assenza del segretario.

Art. 48

Il collegio arbitrale

1. Per quanto attiene le impugnazioni delle sanzioni disciplinari si applica la normativa prevista dall'art. 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione individuale ed associata

Art. 49

Partecipazione popolare

1. Il comune informa la propria attività al principio democratico della trasparenza e della partecipazione popolare, secondo le norme del presente statuto e del regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 50

Diritto d'intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, coinvolti dall'azione amministrativa dell'ente, cui possa derivare pregiudizio dall'emanazione di un atto, ha facoltà di intervenire nel procedimento prima dell'adozione del medesimo.

2. Onde consentire l'esercizio di tale diritto salve restando le disposizioni della legge regionale n. 10/91, l'avvio dei procedimenti amministrativi dev'essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbono intervenire e a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del precedente comma, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia;
- b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti al procedimento;
- c) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

4. Si prescinde dalla tempestiva comunicazione di cui al 2° comma, in caso di provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 40 e in caso di adozione di atti normativi o amministrativi a carattere generale.

5. La partecipazione ai procedimenti amministrativi è attuata seconda la disciplina prevista dalla legge regionale n. 10/91 e dell'apposito regolamento.

Art. 51

Diritto d'accesso e informazione

1. Tutti gli atti dell'ente comune sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da divieto di divulgazione per espressa previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, secondo le norme del regolamento onde evitare pregiudizio al diritto di riservatezza di persone, gruppi o imprese.

2. Con i limiti di cui al primo comma, il regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati e ai soggetti direttamente interessati, il diritto d'accesso agli atti amministrativi e agli atti del procedimento.

3. Il diritto d'accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie di atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

4. Non è comunque, ammessa, salvo che i consiglieri, gli amministratori ed ai soggetti cui va comunicato l'inizio del procedimento, l'accesso agli atti istruttori se non dopo l'adozione dell'atto finale. Il responsabile del servizio, tuttavia, nei procedimenti che coinvolgono una pluralità di soggetti, può, comunque, differire alla fase conclusiva dell'istruttoria, l'accesso agli atti del procedimento.

5. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura, altresì, l'accesso alle strutture ed ai servizi anche agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

DIFENSORE CIVICO

Gli articoli da 52 a 59, che prevedono la figura del "difensore civico" sono abrogati

Art. 60

Diritto d'udienza

1. Tutti i cittadini sono ammessi ad esercitare il diritto d'udienza dinanzi al sindaco e agli assessori, nei giorni e nelle ore fissate dai medesimi al suddetto fine.
2. Ove l'interessato lo ritenga opportuno, dell'udienza viene redatto apposito verbale e inserito nel relativo fascicolo concernente l'oggetto della richiesta.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto con indicazione della questione oggetto della trattazione, e sottoscritta da almeno 50 cittadini anche, facenti parte di associazioni, organismi vari.

Art. 61

Azione popolare

1. Nei casi previsti dalla legge, ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione e il ricorso.

Art. 62

Forme associative

1. Il comune valorizza, anche con aiuti economici, l'azione del volontariato e delle libere associazioni di cittadini che perseguono scopi istituzionali corrispondenti alle finalità proprie dell'ente locale.
2. A tal fine è istituito un apposito albo comunale ove sono iscritti tutti gli organismi associativi operanti nel comune.
3. I criteri e le modalità d'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
4. Ai fini dell'iscrizione all'albo è comunque necessario che le associazioni di volontariato e le altre libere forme associative:
 - a) perseguano fini corrispondenti a quelli del comune;
 - b) rappresentino interessi della cittadinanza;
 - c) la loro struttura organizzativa abbia carattere democratico.
5. Le forme associative di cui al presente articolo scritte all'albo:
 - a) sono consultate in occasione di procedimenti relativi all'adozione di atti normativi o amministrativi riflettenti i loro scopi sociali e le loro finalità e di interesse della cittadinanza;
 - b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - c) potranno accedere alla struttura e ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;
 - d) potranno adire il difensore civico.

Art. 63

Partecipazione sindacale

1. Le organizzazioni sindacali locali, maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono essere consultate in occasione dell'adozione di atti normativi o di atti amministrativi generali di competenza del consiglio e della giunta.
2. Le associazioni sindacali possono avvalersi, altresì, delle facoltà di cui al comma 5, lett. b) e d), dell'articolo precedente.

Art. 64

Comitati di utenti

1. Quali organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune favorisce e promuove l'istituzione di comitati di utenti con funzioni consultive e propositive, volti a migliorare e potenziare l'efficienza dei servizi comunali.

2. Il funzionamento dei comitati, il numero dei componenti e le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 65

Istanze - petizioni - proposte

1. I cittadini, in forma individuale o associata, possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte volte ad una migliore realizzazione di interessi collettivi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al sindaco, in forma scritta e debbono recare la sottoscrizione e il recapito dei presentatori. Ove si intenda proporre al consiglio l'adozione di un atto regolamentare, la proposta deve essere formulata per articoli e recare la sottoscrizione di almeno 250 cittadini elettori.

3. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminare gli atti di cui al primo comma entro 60 giorni dalla loro presentazione e far conoscere le proprie determinazioni al riguardo, salvo sussistano giustificati motivi di ritardo.

Art. 66

Ufficio trasparenza (U.R.P.)

1. Per rendere nota ai cittadini l'attività dell'amministrazione, viene istituito l'ufficio trasparenza e relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo II

Referendum popolare

Art. 67

Oggetto

1. Si fa luogo a referendum popolare consultivo su atti di interesse generale che riguardano la collettività cittadina.

2. La consultazione referendaria non è, comunque, ammissibile relativamente alle seguenti materie:

a) bilancio preventivo e consuntivo;

b) imposte, tasse e tariffe;

c) assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;

d) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni;

e) nomine, designazioni e revocche di rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

f) regolamento interno del consiglio comunale;

g) specifici oggetti che siano stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

Art. 68

Procedimento

1. Il referendum popolare può essere proposto da dieci consiglieri o da almeno 500 elettori. Nel caso di referendum di iniziativa popolare, la proposta deve far capo ad un comitato promotore di almeno 25 elettori.

2. La consultazione referendaria deve aver luogo entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, sempreché le medesime siano dichiarate preventivamente ammissibili a cura di un'apposita commissione composta dal sindaco e dal presidente del consiglio.

3. Il referendum è indetto dal sindaco, in forme di quesito scritto in forma chiara ed intelligibile.

4. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini elettori del comune.

5. Il regolamento disciplina le fasi e le modalità di svolgimento del referendum. Lo svolgimento non può, comunque, aver luogo in coincidenza con elezioni politiche, amministrative o altro referendum nazionale o regionale.

Art. 69

Effetti

1. Esaurite le operazioni elettorali, il sindaco ne proclama il risultato.

Titolo V

SERVIZI COMUNALI E FORME DI COOPERAZIONE

Capo I

Servizi comunali

Art. 70

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede all'istituzione e alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono determinati dalla legge.

3. La gestione dei servizi demandati esclusivamente al comune avviene nelle forme seguenti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un 'azienda speciale;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali e del tempo libero senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 71

Aziende speciali

1. Il Comune, per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.

2. Compete al consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, provvedere all'istituzione dell'azienda speciale e all'adozione del relativo statuto.

3. Organi dell'azienda speciale sono:

a) il presidente, che ne ha la rappresentanza;

b) il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da un numero pari di componenti, secondo la previsione dello statuto, al quale competono le funzioni decisionali;

c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. I regolamenti delle aziende speciali sono adottati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti ed approvati dal consiglio comunale.

Art. 72

Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero a carattere non imprenditoriale, il comune può istituire propri organismi strumentali, dotati di autonomia gestionale, e denominati istituzioni. A ciò provvede il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Organi dell'istituzione sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da un numero di quattro componenti;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Nell'ambito della legge, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai relativi regolamenti comunali.

Art. 73

Nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni

1. Alla nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali provvede il sindaco.

Art. 74

Criteri operativi e controllo del Comune

1. L'azienda speciale e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Spetta al Comune conferire alle aziende e alle istituzioni il capitale di dotazione; fissarne le finalità e gli indirizzi; approvarne gli atti fondamentali; verificarne i risultati della gestione; provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

4. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di gestione.

Capo II

Forme associative e di cooperazione

Art. 75

Forme associative e di cooperazione per la gestione dei servizi

1. Qualora il comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, e l'efficacia, può provvedere per la gestione di pubblici servizi, per la realizzazione di opere e per l'espletamento di altre funzioni in forma associata o in cooperazione con altri enti pubblici e lo Stato.

2. Le forme di associazione e cooperazione alle quali il comune, ai sensi del primo comma, può fare ricorso sono le seguenti:

a) le convenzioni tra comune e Provincia;

b) il consorzio tra i comuni e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma.

Art. 76

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia regionale.

2. Le convenzioni di cui al primo comma, deliberate dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, stabiliscono i fini, la durata, le forme di

consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni obbligatorie fra il Comune e la Provincia, per la gestione a tempo determinato di specifici servizi o per la realizzazione di opere di competenza statale o regionale, sono regolate secondo le disposizioni dell'art. 24, legge n. 142/90, per come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale n. 48/91.

Art. 77

I consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il comune può costituire con la Provincia e/o con gli altri enti locali un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al primo comma, il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Organi del consorzio sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente della provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. Nel caso di consorzi obbligatori, il comune partecipa secondo quanto previsto dalle leggi statali e regionali.

Art. 78

Accordi di programma

1. Ove per la definizione e la completa attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata del comune e di altri enti territoriali, nonché dello Stato o comunque di altri enti pubblici, il sindaco, accertata la competenza primaria prevalente del comune in merito alle opere o agli interventi da realizzare, previa deliberazione del consiglio comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma convocando, a tal uopo, una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

2. Gli accordi di programma sono regolati secondo le disposizioni dell'art. 27 della legge n. 142/90, per come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 48/91.

Titolo VI

DEMANIO - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Capo I

Demanio e patrimonio

Art. 79

I beni comunali

1. Il comune è titolare di propri beni.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. I terreni soggetti ad uso civico sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 80

I beni demaniali

1. Fanno parte del demanio comunale gli immobili e le universalità di mobili di cui all'art. 822 c.c. di proprietà del comune.
2. I beni appartenenti al demanio comunale sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
3. Allo stesso regime sono soggetti i diritti reali che spettano al comune su beni, ancorché appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità dei beni di cui al primo comma o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
4. Il comune ha l'obbligo della tutela dei beni di cui al primo comma e dei diritti di cui al comma precedente.

Art. 81

I beni patrimoniali

1. Fanno parte del patrimonio comunale i beni che, appartenenti al comune, non siano suscettibili nelle specie indicate nell'art. 822 c.c..
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 82

Passaggio di beni

1. Il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio comunale è stabilito con deliberazione della giunta comunale, pubblicata nei modi stabiliti per i regolamenti comunali.

Art. 83

Amministrazione dei beni comunali

1. Tutti i beni comunali, di qualsiasi natura, devono essere inventariati.
2. L'inventario dei beni consiste in uno stato descrittivo dei medesimi. L'inventario dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, dovrà indicare almeno gli estremi catastali, l'ubicazione, i titoli di provenienza, il valore che dovrà essere aggiornato ogni dieci anni. L'inventario dei beni mobili, da farsi in analoghi elenchi descrittivi di consistenza, dovrà indicare i locali in cui si trovano, la quantità o il numero secondo le varie specie, il valore che dovrà essere aggiornato ogni cinque anni.
3. Il responsabile del servizio patrimonio o, in mancanza di quest'ultimo, il ragioniere capo, sono responsabili della corretta tenuta dei registri degli inventari.
4. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso a canoni la cui tariffa è disciplinata dal regolamento di contabilità.
5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 84

Procedura contratti

1. La disciplina e le modalità di espletamento della procedura per la scelta del contraente e la stipula dei contratti sono demandate ad apposito regolamento.

Capo II

Finanza comunale

Art. 85

Principi

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge.
2. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 86

Attività finanziaria

1. La finanza comunale è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili.

Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 87

Capacità impositiva

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce e riscuote le imposte, tasse, diritti, tariffe, contribuzioni e corrispettivi, sui servizi di propria competenza, determinati anche in modo non generalizzato, perseguendo il fine del raggiungimento del pareggio economico.

2. Il consiglio comunale determina l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, regola la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Capo III

Contabilità

Art. 88

Ordinamento contabile

1. Il regolamento di contabilità regola l'ordinamento contabile dell'ente in applicazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il comune informa la propria attività in funzione della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati.

3. Il bilancio dovrà essere redatto, nel rispetto dei principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario, nei termini previsti dalla legge n. 142/90, salva ogni contraria disposizione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, progetti, risorse ed interventi.

4. Nella relazione previsionale e programmatica devono essere previste le modalità d'attuazione della verifica dei risultati preventivati per ciascun progetto/attività; nella relazione si individuano per ogni progetto/attività le responsabilità connesse a livello di responsabile del settore.

5. Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali sono assunti dai responsabili dei servizi con proprie determinazioni.

6. Gli impegni di spesa negli atti di competenza degli organi collegiali e del sindaco devono comunque essere assunti contestualmente previa attestazione della relativa

copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, pena la nullità del provvedimento di spesa.

Art. 89

Controllo della gestione

1. Il numero dei revisori dei conti, le loro funzioni, le competenze, la retribuzione sono determinati da disposizioni di legge. I revisori dei conti eseguono operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio, relativa agli uffici e servizi con il fabbisogno dell'intero esercizio.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate ogni sei mesi redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta, la quale informa il consiglio comunale segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.

3. Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui agli artt. 193 e 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, fatta salva la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Art. 91

Revisione

1. Alle modificazioni e revisioni del presente statuto si applicano le procedure di cui all'art. 4, comma 3°, della legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 92

Abrogazione

1. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

2. L'approvazione della proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

3. L'adozione del nuovo statuto avviene nel rispetto dell'art. 4, legge n. 142/90, così come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto abrogato.

Art. 93

Regolamenti

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto sono deliberati e/o adeguati entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 94

Adeguamento a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di future leggi nazionali e regionali, nelle materie oggetto del presente statuto, comporta il suo automatico adeguamento.

Art. 95

Difesa alle impugnazioni

1. Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo, se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

2. Analogamente, se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario; se, invece, lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.